



ATTO N. 1240

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 517 del 12.05.2008)

“Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24/12/2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e ulteriore modificazione della legge regionale 24/09/2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale)”

Depositato al Servizio Affari Generali il 14.05.2008

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 14.05.2008



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 517 DEL 12/05/2008

OGGETTO: Schema di Disegno di legge recante "Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008)"

		PRESENZE
Lorenzetti Maria Rita	Presidente della Giunta	Presente
Liviantoni Carlo	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bottini Lamberto	Componente della Giunta	Presente
Giovannetti Mario	Componente della Giunta	Presente
Mascio Giuseppe	Componente della Giunta	Assente
Prodi Maria	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rosi Maurizio	Componente della Giunta	Presente
Stufara Damiano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Maria Rita Lorenzetti

Segretario Verbalizzante: Elisabetta Ottaviani

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentati dal Direttore regionale agli Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Vincenzo Riommi avente ad oggetto: "Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008)";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto del parere espresso, per le vie brevi, dalla Direzione regionale Agricoltura e foreste, Aree protette, Valorizzazione di sistemi naturalistici e paesaggistici, Beni e attività culturali, Sport e spettacolo;

Visto il parere del Comitato legislativo espresso, sullo schema di disegno di legge di cui trattasi, nella seduta del 12 maggio 2008;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA


1. di approvare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: "Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008)" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni al Consiglio regionale;
2. di trasmettere il disegno di legge di cui al comma 1 al Consiglio delle Autonomie locali;
3. di incaricare gli assessori Vincenzo Riommi e Carlo Liviantoni di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
4. di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

Elisabetta D'Amico

Lonetti



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008) e ulteriore modificazione alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) modificata ed integrata dalle leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5".

RELAZIONE

La legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) all'articolo 2, comma 17, prevede che: "Le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i Consigli delle Autonomie locali, al riordino della disciplina delle Comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre, a regime la spesa corrente per il funzionamento delle Comunità montane stesse per un importo pari ad almeno un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle Comunità montane presenti nella Regione."

Al successivo comma 21, prevede, inoltre, che: "L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto."

Ai sensi del comma 18, le leggi regionali di riordino devono orientarsi lungo tre direttrici fondamentali:

- a) riduzione del numero complessivo delle Comunità montane;
- b) riduzione del numero dei componenti degli Organi;
- c) riduzione delle indennità.

La Regione Umbria, anticipando quanto disposto dalla legge finanziaria 2008 ha provveduto al riordino delle Comunità montane con propria legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 "Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale" e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 "Tutela dell'Ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142") e con propria legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese).

Con dette leggi regionali 24/2007 e 5/2008 si opera la:

- riduzione del numero complessivo delle Comunità montane da nove ad un massimo di cinque;
- riduzione del numero dei componenti gli organi rappresentativi delle Comunità montane ed, in particolare, per il Consiglio numero tre rappresentanti per Comune, in luogo di un massimo di sei. Per la Giunta un numero di tre componenti, escluso il Presidente, in luogo della precedente possibilità di ampliamento fino ad otto;
- riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle Comunità montane prevedendo, per il Presidente, una indennità pari a quella prevista dalla legge per i Sindaci dei Comuni ricompresi nella classe da 10 mila a 30 mila abitanti, diminuita del 10 per cento e per i componenti la Giunta una indennità pari al 50 per cento di quella dei componenti la Giunta dei Comuni ricompresi nella medesima classe di abitanti. La riduzione è in armonia con quanto previsto dall'articolo 2, comma 25 della legge finanziaria 244/2007.




REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge, la Regione Umbria apporta, modificando ulteriormente la legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, modificata ed integrata dalle leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5, una ulteriore riduzione alla indennità spettante al Presidente della Comunità montana prevedendo una riduzione superiore a quanto dispone la legge finanziaria 2008. Stabilisce, quindi, al comma 1, che l'indennità che spetta al Presidente della Comunità montana è pari a quella prevista dalla legge per i Sindaci dei comuni ricompresi nella classe da diecimila abitanti a trentamila abitanti. Al comma 2, stabilisce che, se la popolazione del territorio montano ricompreso nella Comunità montana è inferiore a diecimila abitanti, l'indennità da corrispondere al Presidente della Comunità montana stessa, è pari al cinquanta per cento di quella prevista dalla legge per i Sindaci dei comuni ricompresi nella classe di riferimento.

Con l'articolo 2 si dà conto che la Regione Umbria, con il presente disegno di legge e con l'attuazione delle leggi regionali 24/2007 e 5/2008, concorre agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui alla legge finanziaria 244/2007, riducendo, a regime, la spesa corrente per il funzionamento delle Comunità montane mediante le seguenti misure di razionalizzazione:

- a) riduzione de numero complessivo delle Comunità montane;
- b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle Comunità montane;
- c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti delle Comunità montane.

Con l'attuazione delle disposizioni di cui al presente disegno di legge nonché con l'attuazione delle disposizioni di cui alle regionali leggi regionali 24/2007 e 5/2008, si ritengono soddisfatti pienamente gli obblighi di contenimento e razionalizzazione in materia di Comunità montane imposte dalla già richiamata legge finanziaria 2008.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008) e ulteriore modificazione alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) modificata ed integrata dalle leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5".

Art. 1.

(Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 18/2003)


1. L'articolo 16 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) modificato ed integrato dalle leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5, è sostituito dal seguente:

"Art. 16

(Indennità)

1. Al Presidente della Comunità montana spetta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista dalla legge per i Sindaci dei comuni ricompresi nella classe da diecimila abitanti a trentamila abitanti; ai componenti la Giunta della Comunità montana spetta una indennità pari al cinquanta per cento di quella dei componenti la Giunta dei comuni ricompresi nella medesima classe di abitanti.

2. Se la popolazione del territorio montano ricompreso nella Comunità montana è inferiore a diecimila abitanti, l'indennità da corrispondere al Presidente della Comunità montana è pari al cinquanta per cento di quella prevista dalla legge per i Sindaci dei comuni ricompresi nella classe di riferimento; ai componenti la Giunta della Comunità montana spetta una indennità pari al cinquanta per cento di quella dei componenti la Giunta dei comuni ricompresi nella medesima classe di abitanti."



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


Art. 2

(Misure di razionalizzazione in materia di
Comunità montane)

1. La Regione con la presente legge e con l'attuazione delle leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5, concorre agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, in modo da ridurre, a regime, la spesa corrente per il funzionamento delle Comunità montane.

2. La Regione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 17 della l. 244/2007 con le norme di cui al comma 1, dispone:

- a) la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane;
- b) la riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle Comunità montane;
- c) la riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle Comunità montane.





Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Schema di Disegno di legge recante "Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008)"

PARERE DEL DIRETTORE


Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 09/05/2008

IL DIRETTORE
ALDO BRUNI





Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Affari Istit.li, Riforma pubb. ammin.ne e servizi pubb. locali, Programm.ne e organ.ne risorse finanziarie, umane, patrimoniali, Innovazione e sistemi informativi, Prot.ne civile e programmi di ricostruzione, sviluppo aree colpite da eventi sismici"

OGGETTO: Schema di Disegno di legge recante "Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008)"

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone


alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 09/05/2008

Assessore Vincenzo Riommi

14 MAG. 2008

Perugia, ~~9~~
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE